



A.N.I.Tra.V.
Associazione Nazionale
Imprese Trasporto Viaggiatori

Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori A.N.I.Tra.V

Mauro Ferri - Presidente

Contributo inviato alla
Commissione VIII del Senato della Repubblica
S. 1883

Disegno di Legge recante
«Conversione a legge del D.L. 76/2020 Semplificazioni»

30 luglio 2020

L'Associazione

Da oltre 18 anni rappresentiamo la categoria degli NCC

A.N.I.Tra.V Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori, raccoglie l'interesse delle imprese del settore del Noleggio Con Conducente sia su gomma che su acqua, opera a stretto contatto con le istituzioni a livello nazionale e locale nella rappresentanza delle istanze della categoria, promuove iniziative per l'adozione di norme legislative e regolamentari che salvaguardino e favoriscano le attività imprenditoriali degli associati e del settore in generale.

Organizza attività volte alla ricerca delle soluzioni più congeniali per lo svolgimento dell'esercizio del trasporto pubblico non di linea, anche in riferimento alle esigenze della pianificazione territoriale ed dei cittadini trasportati, collaborando con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, con l'Autorità di Regolamentazione dei Trasporti e con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Partecipa ai lavori della Piattaforma Tecnologica Nazionale Marittima presso il MIT ed è componente di diverse commissioni di lavoro presso lo stesso MIT, non ultima la rivisitazione del Regolamento di Sicurezza per la navigazione della Laguna Veneta.

Fondata nel 2002 A.N.I.Tra.V ha la maggior rappresentanza dei noleggiatori che sostiene nelle attività istituzionali, legali, di formazione e per l'avviamento di attività, con uffici dislocati nel territorio nazionale e nella Laguna Veneta includendo anche il segmento natanti.

Accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Divisione IV Rappresentatività Sindacali.



A.N.I.Tra.V.
Associazione Nazionale
Imprese Trasporto Viaggiatori

La normativa nazionale (1)

Una legge quadro inadeguata

- La legge 21/1992 è la normativa quadro del settore del trasporto pubblico non di linea e disciplina con chiarezza, quanto meno questo ne era lo spirito, l'attività del noleggio con conducente e quella del servizio taxi.
- La normativa ha nel corso degli ultimi 12 anni subito alcuni interventi (DL 207/2008 convertito a Legge n. 14/2009 e art. 10-bis legge 11 febbraio 2019 n. 12 (conversione a legge del DL 135/2018 – semplificazioni) che, lungi dal renderla più al passo con i tempi, hanno finito per imporre numerosi limiti e restrizioni, ritenuti poi, dallo stesso Legislatore e dalla Corte Costituzionale (Sent. 56/2020) non compatibili con le disposizioni vigenti a livello comunitario e nazionale, nonché irragionevoli. Nonostante l'intervento della Consulta rimangono nella norma restrizioni che rendono comunque esageratamente complesso l'esercizio dell'attività delle imprese NCC, prevedendo ancora una serie di vincoli irragionevoli, quali ad esempio: l'obbligo per l'impresa di avere una sede operativa per ogni titolo autorizzativo rilasciato da comuni diversi.
- Tale obbligo, soprattutto in un momento difficile per le imprese NCC, come questo determinato dall'emergenza Covid-19, non solo complica l'esercizio dell'attività, frammentando l'organizzazione aziendale, ma comporta anche un maggior costo di gestione per le imprese che hanno un crollo dei fatturati pari a circa il 90% rispetto al 2019. Indispensabile quindi intervenire semplificando questo aspetto della norma che ha modificato la legge 15 gennaio 1992 n. 21, con almeno una previsione di moratoria fino a dicembre 2023.



A.N.I.Tra.V.
Associazione Nazionale
Imprese Trasporto Viaggiatori

La normativa nazionale (2)

Sanzioni discriminatorie tra servizio Taxi e NCC in caso di identiche violazioni

- Il carattere di portata discriminatoria tra due soggetti che operano nello stesso mercato, incide fortemente solo nell'esercizio dell'attività delle imprese NCC che incorrono in sanzioni del Codice della Strada: è il caso del c. 4 e c. 4-bis dell'Art. 85 del Dgls. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) che prevedono una sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione per una qualsiasi banale violazione delle norme che regolano l'esercizio del noleggio con conducente di cui all'autorizzazione. Per tali identiche violazioni, nel settore taxi (Art. 86), non viene prevista alcuna sanzione accessoria di tale portata, seppur i due settori siano regolati dalla stessa Legge Quadro degli autoservizi pubblici non di linea. Il danno determinato alle imprese NCC diviene quindi discriminatorio allorché all'operatore taxi viene applicata solo una minima sanzione pecuniaria, mentre a quello NCC, oltre ad una sanzione pecuniaria raddoppiata, anche quella accessoria del fermo del veicolo da due ad otto mesi. Diviene quindi necessario, al fine di abbattere detta illegittima discriminazione, che va ad incidere direttamente sulla vita imprenditoriale dell'operatore NCC e che insiste anche sulla concorrenza nonché sulla disponibilità dell'offerta alla clientela, modificando il c. 4 e c. 4-bis dell'art. 85 del CdS.



A.N.I.Tra.V.
Associazione Nazionale
Imprese Trasporto Viaggiatori

La posizione di A.N.I.Tra.V.

Regole al passo con i tempi – Green Economy

L'attuale normativa per i servizi pubblici non di linea, per il rilascio della autorizzazione NCC o della licenza Taxi, prevede esclusivamente la possibilità di avere il veicolo di proprietà o in leasing. Tale previsione risale al 1992, pertanto, alla luce di nuove possibilità di avere la disponibilità di veicoli in ulteriori forme, si ritiene necessario adeguare il c. 1 dell'art. 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Nel tempo è stato introdotto nel mercato automobilistico il «noleggio di veicoli a lungo termine» che se permesso anche agli operatori NCC e Taxi porterebbe sicuramente benefici come:

- Riduzione dei gas di scarico, poiché ci sarebbe un ricambio costante dei veicoli adibiti a NCC e Taxi, con rinnovo del parco mezzi in tempi più ridotti e con caratteristiche sempre più aggiornate e rispettose dell'ambiente;
- Unica rata mensile che include tutti i costi di gestione del mezzo.



A.N.I.Tra.V.
Associazione Nazionale
Imprese Trasporto Viaggiatori

La posizione di A.N.I.Tra.V.

Emendamenti proposti

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

<<Art. 57-bis>>

1. Fino alla data del 31 dicembre 2023, per mitigare gli effetti economici determinatisi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare sostegno al settore del trasporto persone tramite l'abbattimento dei costi di gestione, nonché al fine di semplificare l'organizzazione e l'esercizio dell'attività, è concesso alle imprese esercenti noleggio con conducente, nelle figure di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 7 legge 15 gennaio 1992 n. 21, di ubicare la sede operativa e la rimessa, in via esclusiva, nel comune ove hanno la sede legale in deroga all'articolo 3, comma 3 primo e secondo periodo e articolo 11 comma 1 limitatamente al richiamo di "sede operativa e rimessa", e conseguentemente in deroga all'articolo 11 bis della legge 15 gennaio 1992 n.21 in relazione ai commi e articoli indicati, previa comunicazione da inviarsi al comune ove è situata la sede legale ed ai comuni ove sono situate sede operativa e rimesse.



A.N.I.Tra.V.
Associazione Nazionale
Imprese Trasporto Viaggiatori

La posizione di A.N.I.Tra.V.

Emendamenti proposti

Dopo l'articolo 57-bis, inserire il seguente:

<<Art. 57-ter>>

1. Il comma 4 dell'art. 85 del decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni è così modificato:

“Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di noleggio con conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.761 a euro 7.045. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.”

2. Il comma 4bis dell'art. 85 del decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni è così modificato:

“Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 329.”



A.N.I.Tra.V.
Associazione Nazionale
Imprese Trasporto Viaggiatori

La posizione di A.N.I.Tra.V.

Emendamenti proposti

Dopo l'articolo 57-ter, inserire il seguente:

<<Art. 57-quater>>

(Disposizioni in materia di trasporto persone con autoservizi pubblici non di linea)

1. Al fine di limitare l'impatto ambientale dei veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea, nonché di adeguare il parco autovetture alla sostenibilità ambientale attraverso un ricambio costante dei veicoli, il comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 è così modificato:

“La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà, la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.” .



A.N.I.Tra.V.
Associazione Nazionale
Imprese Trasporto Viaggiatori

A.N.I.Tra.V.

Piazzale Enrico Dunant 57,
00152 Roma

Telefono

(+39) 06.87753738

E-mail:

presidente@anitrav.com

PEC:

info@pec.anitrav.com

Sito Web:

www.anitrav.com



A.N.I.Tra.V.
Associazione Nazionale
Imprese Trasporto Viaggiatori